ESTRATTO CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di

competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire

situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti

interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse,

direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali

si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

**Estratto codice Sportivo**

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società

appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse,

direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o

di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle

stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito

della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società

appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare

o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non

autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali

alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali

organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento

federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione

o della squalifica non inferiore a due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità

diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di

cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle

circostanze e alla gravità del fatto.

5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con

società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati

ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o

persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di

informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui

all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e

dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato

di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in

classifica costituisce illecito sportivo.

2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che

consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1

ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è

punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18,

comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art.

4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere

g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.

5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono

puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo

di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato

alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con

società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati

ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che

società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno

l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui

all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e

dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.